

ACCORDO DI COOPERAZIONE

ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 e dell'art 15 L. 241/1990

Tra

il Comune di Gerenzago, P.IVA _____, rappresentato da _____, Sindaco Pro tempore, nato a _____ il _____, _____ domiciliato per la carica a Gerenzago (PV), in Via _____, (di seguito il Comune);

e

l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, P. IVA 09294920963 - C.F. 90519590153, rappresentata da Enrico Dusio, Direttore Generale, nato a Varzi (PV) il 06.07.1960, domiciliato per la carica a Codogno (Lo), in Viale Gandolfi n. 27/33 (di seguito l'ASP)
di seguito congiuntamente, le Parti;

Premesso che:

- l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che tali funzioni siano esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che l'art. 1, comma 2 della Legge 8 Novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* stabilisce che per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste all'art. 128 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 ovvero tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- che l'art. 8 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* stabilisce che al comma 3, lettera "d" tra le competenze

regionali la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale;

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 13 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n°3 *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”* stabilisce che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge regionale nelle forme giuridiche e negli aspetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che l'art. 3 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”*, in armonia con i principi enunciati dalla Legge 8 novembre 2000, n.328, stabilisce al comma 1, lettera “a” che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione, realizzazione della rete delle unità d’offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione i Comuni, singoli e associati, le Province, le Comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico;
- che l'art. 13 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”* e al comma 1, lettera “b” stabilisce che tra le competenze comunali siano inclusi il riconoscimento e la promozione della sperimentazione di unità d’offerta e nuovi modelli gestionali della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
- che l'art.1 della Legge Regionale Lombardia 11 agosto 2015, n.23 *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ”* stabilisce che la tutela della salute è costituita dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria, sociosanitaria della Regione e la sua integrazione nell’ottica di una presa in carico della persona nel suo complesso come previsto all’art. 2 del presente accordo di cooperazione;

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del “nuovo” Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, disposizione che esclude dal proprio ambito applicativo l'accordo concluso tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) “interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

Considerato che:

- il Comune di Gerenzago ha chiesto all'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, ente di diritto pubblico costituito ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 3 del 12/3/2008 e ubicato a Codogno, la disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra gli interventi e servizi sociali di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 112/1998 che, sono individuate nello specifico del presente accordo di collaborazione;
- che l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in quanto ASP disciplinata dalla Legge Regionale n. 1 del 13/2/2003 e dalla Legge Regionale n. 3/2008 e successive modificazioni oltre che dal Regolamento Regionale n. 11 del 4/6/2003, è un ente di diritto pubblico che fonda la propria attività su uno Statuto che prevede sia la gestione di interventi in ambito socio-assistenziale che in ambito socio sanitario tra i propri scopi e che pertanto, può garantire la propria disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra gli interventi e servizi sociali di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 112/1998 ;

- che l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, avendo preso visione della proposta di collaborazione per le attività individuate dal Comune di Gerenzago, si è dichiarata disponibile al riguardo al suddetto accordo;
- il presente accordo risulta conforme alle caratteristiche della Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, essendo soddisfatti tutti i requisiti normativamente richiesti;
- che le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto. Il Comune di Gerenzago ha interesse ad usufruire delle competenze specifiche e di sistema sulle attività di cui al progetto maturate dall'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, tali da consentire una più efficiente, efficace ed economica gestione dei servizi oggetto del presente accordo; reciprocamente, l'ASP del Basso Lodigiano ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare, con il Comune di Gerenzago, servizi ed attività che possano essere utilmente poste a disposizione dei propri utenti. È comune e convergente interesse e convenienza del Comune di Gerenzago e dell'ASP del Basso Lodigiano attuare iniziative che rafforzino e promuovano il loro ruolo della P.A. anche attraverso l'omogeneizzazione e l'armonizzazione di processi e procedure;
- che le parti sono attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato (SSL della Regione Lombardia) previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015 e che il presente accordo di cooperazione rappresenta uno strumento di integrazione delle diverse competenze dei due enti a livello locale e che la stessa è orientata a forme di valutazione multidimensionale della presa in carico della persona nel suo complesso. In esecuzione della presente accordo di cooperazione si coinvolgeranno anche i servizi di competenza dell'ATS/ASST di riferimento nelle diverse modalità previste dalla Legge Regionale sopra citata, così da realizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, individuando una soluzione gestionale territoriale come previsto al successivo art. 2.

Dato atto che:

- il Comune di Gerenzago ha ritenuto idonei i contenuti della collaborazione con l'ASP sotto il profilo giuridico, organizzativo ed economico che riguardano i seguenti servizi:
 - Gestione della palazzina in Via al numero civico al fine di creare un centro per minori soggetti a forme di tutela quali: minori con esecuzione del giudice tutelare, minori stranieri non accompagnati, mamme con bambino, ecc.
 - Gestione in collaborazione del servizio di assistente sociale territoriale
 - Creazione di eventi a favore della popolazione locale
- i contenuti della cooperazione, nello svolgimento delle attività afferenti i servizi sopra elencati, saranno oggetto di apposito Disciplinare attuativo dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale e dall'ASP del Basso Lodigiano e sottoscritto dalle parti;

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 1- Oggetto

1. L'accordo di Cooperazione tra le Parti prevede la realizzazione e lo svolgimento di attività e servizi sociali tra il Comune di Gerenzago e l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano nei seguenti servizi socioassistenziali:
 - Gestione della palazzina in Via al numero civico al fine di creare un centro per minori soggetti a forme di tutela quali: minori con esecuzione del giudice tutelare, minori stranieri non accompagnati, mamme con bambino, ecc.
 - Gestione in collaborazione del servizio di assistente sociale territoriale
 - Creazione di eventi a favore della popolazione locale

Relativamente alle eventuali attivazioni di cui sopra, l'Ufficio Comunale competente, in caso dovesse rilevare tale necessità, presenterà apposita richiesta sulla base della quale sarà formulato progetto e preventivo di spesa specifico da parte di Asp.

2. Il Disciplinare attuativo dei servizi, approvato annualmente dalla Giunta Comunale e dall'ASP del Basso Lodigiano entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento e sottoscritto dalle parti, disciplina gli aspetti organizzativi, metodologici, economici ed operativi della collaborazione tra i due enti.
3. La Giunta Comunale, al fine di cui al precedente periodo, dovrà acquisire il parere favorevole dei Funzionari dei diversi Servizi coinvolti, espresso in base all'esito positivo della verifica del rispetto della qualità degli standard tecnico gestionali previsti.
4. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e valutazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.

Articolo 2 - Finalità

1. Il presente accordo di cooperazione costituisce l'avvio di una forma di gestione coordinata sul territorio locale di Gerenzago dei servizi sociali individuati al precedente articolo che assicuri ai cittadini fruitori la presenza di figure tecnico-professionali idonee alla predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati, in grado di rispondere in modo integrato e coordinato alle problematiche emerse in un'ottica multidimensionale della valutazione della domanda.
2. La gestione dei servizi previsti nella presente accordo di cooperazione ha lo scopo di svolgere gli stessi in un'ottica di trasparenza attraverso il rispetto dei principi della pubblica amministrazione di economicità, efficienza ed efficacia rispondendo al pubblico interesse perseguito da entrambi gli Enti.
3. Il Comune di Gerenzago e l'ASP del Basso Lodigiano si faranno promotori di progetti di sviluppo della propria cooperazione partendo dai risultati raggiunti in attuazione del presente accordo di cooperazione.

Articolo 3 - Durata

1. Il presente accordo di cooperazione, salvo risoluzione anticipata per sopraggiunte disposizioni normative ostative, ha una durata quinquennale a partire dal 1/1/2025 fino al 31/12/2030 con possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo;
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti, a pena di nullità.
3. Il Disciplinare attuativo dei servizi avrà invece durata annuale a partire dall'1/1/2025 e sarà soggetto all'approvazione della Giunta Comunale e dell'ASP del Basso Lodigiano.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento

1. Il Comune di Gerenzago e l'ASP definiscono i singoli livelli organizzativi nonché le risorse umane deputate alla realizzazione coordinata dei servizi all'interno delle rispettive piante organiche prevedendo, nel Disciplinare attuativo dei servizi, le modalità di attivazione delle prestazioni nonché i momenti di coordinamento tra i due enti per la verifica dell'andamento dei servizi.
2. Ogni richiesta di attivazione di collaborazione non prevista dalla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta e comporterà una nuova approvazione da parte dei rispettivi organismi decisionali.
3. Il Comune di Gerenzago in quanto ente maggiormente vicino al cittadino in termini di sussidiarietà verticale e per i compiti istituzionali propri in campo sociale svolgerà il ruolo di ente di primo livello a cui il cittadino dovrà rivolgersi; mentre il coinvolgimento dell'ASP avverrà nella successiva valutazione multidimensionale del bisogno. Viceversa, l'ASP in campo sanitario e sociosanitario svolgerà il ruolo di ente di primo livello mentre il coinvolgimento del Comune di Gerenzago avverrà nella successiva valutazione multidimensionale del bisogno.

Articolo 5 – Forme di consultazione tra gli enti

1. Il Comune di Gerenzago e l'ASP del Basso Lodigiano al fine di garantire momenti di verifica sull'andamento dei servizi oggetto del presente accordo di cooperazione, nonché consentire ad entrambe le Amministrazioni di confrontarsi in tema di indirizzo sulla progettazione degli interventi, concordano riunioni periodiche almeno annuali tra il Sindaco del Comune di Gerenzago, o suo delegato, il Responsabile del Servizio Comunale

per l'Amministrazione Comunale di cui all'art. 7 e il Direttore Generale dell'ASP per l'Azienda del Basso Lodigiano e il Presidente; di tali incontri, se necessario, sarà redatto eventuale verbale.

2. Per l'esame dell'andamento dei servizi da attuare durante gli incontri saranno predisposte idonee reportistiche quantitative e qualitative al fine di permettere alle amministrazioni di valutare eventuali modifiche o correzioni degli accordi in essere.

Articolo 6 – Obblighi e facoltà delle parti

1. Il Comune di Gerenzago si impegna a dare in comodato gratuito per il periodo di vigenza della convenzione l'immobile sito in Via _____ per la parte di immobile che il comune deve dare gratuitamente mentre sarà definita, nel disciplinare attuativo, una somma a sostegno dei costi a carico del comune per i due appartamenti di proprietà dello stesso.
2. L'ASP si impegna a espletare le prestazioni di servizio sociale e socio-assistenziale ed eventualmente, laddove necessario, socio-sanitario per lo svolgimento delle funzioni afferenti i servizi gestiti in collaborazione, assicurando che il personale ad essi dedicato parteciperà a tutti i momenti di incontro e verifica ritenuti necessari allo svolgimento delle attività previste.
3. L'ASP si impegna inoltre a eseguire i servizi oggetto della convenzione, mediante incarichi professionali e affidamento dei servizi, secondo i migliori contenuti prestazionali ed economici così come individuati all'esito di procedure di evidenza pubblica espletate in conformità all'ordinamento.

Articolo 7 – Responsabilità di progetto

1. Il Comune di Gerenzago e l'ASP del Basso Lodigiano individua rispettivamente, ciascuno per le attività proprie, un responsabile unico referente per tale accordo di cooperazione con compiti di coordinamento al quale si rapporteranno e, nel caso, saranno individuati i singoli funzionari responsabili di progetto dei servizi coinvolti.

Articolo 8 – Coperture assicurative

1. Le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno a carico di ogni Ente per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 9 – Recesso

1. È prevista la facoltà di recesso, oltre che nel caso previsto dall' art. 3 del presente accordo di cooperazione, che deve essere comunicata almeno 6 mesi prima dalla scadenza di ogni annualità.
2. In caso di recesso, le Parti definiranno di comune accordo modalità e tempistiche atte a garantire la continuità e la qualità del servizio reso ai cittadini.

Articolo 10 – Rapporti finanziari

1. Al fine di attuare la presente convenzione, l'ASP ha predisposto un piano finanziario che definisce la gestione del centro non saranno corrisposti dal Comune di Gerenzago somme riferite alla gestione.
2. Nessun corrispettivo sarà attribuibile all'ASP così come previsto dalla normativa di riferimento e citata in premessa.
3. L'Asp metterà a disposizione un'assistente sociale, a proprio carico, per un numero di 150 ore annue per la gestione del servizio sociale territoriale.
3. L'ASP del Basso Lodigiano adotterà per le attività di cui all'art. 2, una contabilità per centri di costo, in modo tale da determinare ricavi e costi per prodotto o per servizio, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione.

Articolo 11 – Codice del Comportamento

1. Il personale dell'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, così come tutto il personale di eventuali enti terzi a cui potranno essere affidati i servizi gestiti dal presente accordo, saranno tenuti al rispetto sia delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gerenzago che del Codice Etico e di Comportamento dell'ASP.

Articolo 12 – Controversie

1. Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per

un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

2. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione di cooperazione viene rimessa al Giudice dotato di giurisdizione e competenza.

Articolo 13 – Privacy

1. Titolare del trattamento è il Comune di Gerenzago, il cui Designato al trattamento è individuato nella persona di _____.
2. Il Titolare, ai sensi di quanto stabilito dal GDPR (Regolamento UE 679/2016) e dal d.lgs. 196/2003 e ss. modifiche, si impegna -con separato atto, contestuale al presente accordo di cooperazione- a nominare Responsabile del Trattamento l'Azienda Servizi alla Persona Basso Lodigiano.
3. Il Responsabile è tenuto all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché al rispetto delle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare del Trattamento; dovrà quindi adottare idonee misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, al fine di minimizzare i rischi di distruzione, di perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
4. Alle parti contraenti è fatto infine divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbiamo avuto conoscenza o possesso, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Il presente accordo di cooperazione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Il presente atto, sostanziando la fattispecie della Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art 7, comma 4, D. Lgs. 36/2023, nonché dell'accordo di cui all'art. 15 della Legge 241/1990, viene letto, approvato, articolo per articolo con le premesse nel suo insieme e sottoscritto con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, nel rispetto dell'art. 15 comma 2 – bis Legge del 7/8/1990 n. 241 e s.mi.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Gerenzago:

Il Sindaco

F.to mediante firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82 del 2005

Per l'Azienda Servizi alla Persona del Basso
Lodigiano:

Il Direttore Generale

Enrico Dusio

F.to mediante firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82 del 2005